

Deliberazione N.

DdL.873

Assessore

Assessore D'Alessio Lidia

Assessore Palmeri Sonia



DIR.GEN./ DIR. STAFF (*)		U.O.D. / Staff
DG	14	02
DG	13	00

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL **28/12/2017**

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

Proposta al Consiglio Regionale di Disegno di Legge per il riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73 D.Lgs. n. 118/2011 per euro 20.278,50.

1)	Presidente	Vincenzo	DE LUCA	PRESIDENTE
	Vice			
2)	Presidente	Fulvio	BONAVITACOLA	
3)	Assessore	Serena	ANGIOLI	
4)	"	Lidia	D'ALESSIO	
5)	"	Valeria	FASCIONE	
6)	"	Lucia	FORTINI	
7)	"	Amedeo	LEPORE	
8)	"	Chiara	MARCIANI	
9)	"	Corrado	MATERA	
10)	"	Sonia	PALMERI	
	Segretario	Mauro	FERRARA	

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO CHE:

- a. la Giunta Regionale con deliberazione n. 59 del 07/02/2017 ha disposto l'approvazione del Bilancio Gestionale 2017-2018-2019 con attribuzione della responsabilità gestionale dei capitoli di entrata e di spesa alle strutture organizzative della Giunta Regionale;
- b. con deliberazione di Giunta Regionale n.1731 del 30.10.2006 è stato disciplinato l'iter procedurale per il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti, tra l'altro, da sentenze provvisoriamente esecutive e da pignoramenti eseguiti presso il Tesoriere Regionale;
- c. nei casi espressamente previsti dalla legge il Tesoriere Regionale può provvedere al pagamento di somme indipendentemente dall'emissione del mandato di pagamento da parte dell'Ente, come nel caso di pagamenti effettuati su assegnazione da parte dell'Autorità Giudiziaria sulla base di sentenze esecutive e a seguito di procedura esecutiva forzata ai sensi dell'art.543 c.p.c
- d. gli artt. 282 e 431 c.p.c. dispongono, rispettivamente, che: "La sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti" e "Le sentenze che pronunciano condanna a favore del lavoratore per crediti derivanti dai rapporti di cui all'art. 409 c.p.c. sono provvisoriamente esecutive", nonché la disciplina dell'esecuzione provvisoria di cui all'art. 282 c.p.c. trova legittima attuazione soltanto con riferimento alle sentenze di condanna, uniche idonee, per loro natura, a costituire titolo esecutivo (Cass. 6.2.1999 n. 1037);
- e. l'art. 14 del D.L. 669/96 convertito, con modificazioni, in L. n. 30 del 28.2.1997, come modificato dall'art. 147 della Legge Finanziaria 2001, disciplina il pagamento derivante dall'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di corrispondere somme di danaro;
- f. ogni struttura amministrativa competente per materia, predispone un'unica proposta deliberativa accorpando i debiti fuori bilancio al fine di proporle un disegno di legge al Consiglio Regionale per il riconoscimento ai sensi dell'art. 73 del D.lgs 118/2011, così come modificato dal D.lgs. 126/2014 e dalla legge 190/2014;

DATO ATTO CHE:

- a) risultano istruite le pratiche, per le quali era presente la documentazione agli atti, aventi ad oggetto sentenze di condanna nei confronti della Regione Campania emesse dall'Autorità Giudiziaria in giudizi intentati da dipendenti regionali;
- b) gli estremi dei creditori, delle sentenze, degli importi da finanziare col presente provvedimento e i relativi capitoli di spesa sono riassunti nel prospetto allegato "A" alla deliberazione per il riconoscimento debiti fuori bilancio" per sentenze per l'importo complessivo di euro **20.278,50**;
- c) i dati più specifici e dettagliati dei titoli esecutivi, degli importi, dei creditori dell'istruttoria svolta, sono riportati nelle 4 (quattro) schede di rilevazione di partita debitoria;
- d) si è provveduto, anche al fine di ottemperare alle direttive dell'Amministrazione, a redigere un unico disegno di legge comprendente il più ampio numero di statuizioni concernenti i debiti assoggettati al regime del fuori bilancio;

CONSIDERATO CHE

per far fronte alla spesa derivante dal presente atto, occorre attingere le risorse dai seguenti capitoli di spesa allo scopo istituiti e che presentano la sufficiente disponibilità, di competenza della Direzione Generale delle Risorse Umane e che sono denominati rispettivamente:

- Capitolo 387 denominato *"Pagamento di debiti fuori bilancio ex art. 47 LR 7/2002 derivanti da sentenze passate in giudicato in materia di personale relative a compensi riconosciuti, rivalutazioni e spese legali di competenza della D.G. 55 14"*, Missione Programma Titolo 01.10.01, Macro Aggregato 101, IV Livello PDC U.1.01.01.01.000, COFOG 01.03., Codice identificativo spesa UE 08, SIOPE bilancio 01.02.01, per un importo di **euro 16.217,16**;
- Capitolo 388 denominato *"Pagamento di debiti fuori bilancio ex art. 47 LR 7/2002 derivanti da sentenze passate in giudicato in materia di personale relative a oneri riflessi di competenza della D.G. 55 14"*, Missione Programma Titolo 01.10.01, Macro Aggregato 101, IV Livello PDC U. 1.01.02.01.000, COFOG 01.03, Codice identificativo spesa UE 08, SIOPE bilancio 01.02.02, per un importo di **euro 2.860,16**;
- Capitolo 389 denominato *"Pagamento di debiti fuori bilancio ex art. 47 LR 7/2002 derivanti da sentenze passate in giudicato in materia di personale relative ad interessi di competenza della D.G. 55 14"*, Missione Programma Titolo 01.10.01, Macro Aggregato 107, IV Livello PDC U.1.07.06.99.000, COFOG 01.03, Codice identificativo spesa UE 08, SIOPE bilancio 01.09.01, per un importo di **euro 293,13**;
- Capitolo 167, in conseguenza della variazione di bilancio ivi proposta, denominato *"Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) collegata a compensi relativi a debiti fuori bilancio riguardanti titoli esecutivi dell'autorità giudiziaria"* Missione Programma Titolo 01.10.01 Macro Aggregato 102. V Livello PDC

ATTESA la necessità di dover ottemperare a quanto disposto dall'Autorità Giudiziaria, per detti provvedimenti esecutivi, onde evitare all'Ente ulteriori aggravii di spesa, nonché, nell'ipotesi di accoglimento dell'istanza di sospensione dell'esecutività delle pronunce e/o di accoglimento dell'eventuale gravame proposto, di riservarsi l'adozione dei consequenziali provvedimenti di sospensione dei procedimenti di pagamento e/o di recupero delle somme corrisposte;

CONSIDERATO altresì, che, al fine di semplificare il procedimento in parola promuovendo il più rapido assolvimento degli adempimenti connessi alle diverse fasi, appare opportuno investire l'Avvocatura Regionale, in ordine alle verifiche sullo stato dei procedimenti pendenti o conclusi dagli odierni creditori, solo nell'imminenza dell'adozione dei successivi e conclusivi atti di liquidazione fermo restando la corrispondenza che verrà acquisita in futuro sulle controversie in oggetto;

RITENUTO:

- a) di dover prendere atto, senza che ciò rappresenti acquiescenza in relazione alle sentenze, dei titoli esecutivi sopra individuati, tutti dettagliatamente specificati nelle quattordici schede di rilevazione di partita debitoria, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- b) di proporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 del D.lgs. 118/2011, così come modificato dal D.lgs. 126/2014 e dalla Legge 190/2014, il disegno di legge per il riconoscimento quale debito fuori bilancio dell'importo complessivo di **euro 20.278,50**, per i quali occorre il finanziamento da ripartire su diversi capitoli di bilancio come riportati nel citato allegato "A" alla deliberazione per il riconoscimento debiti fuori bilancio";

DATO ATTO CHE:

- a) con nota prot.n.828/SP del 07/09/2016 l'Assessore al Bilancio ha emesso circolare avente ad oggetto "Riconoscimento debiti fuori bilancio-Indicazioni operative";
- b) con deliberazione di Giunta Regionale n.444 del 12.07.2017 si è approvato il disciplinare contenente le linee guida per la procedura del riconoscimento dei debiti fuori bilancio;

SENTITO, per quanto di competenza, l'Ufficio Legislativo del Presidente;

VISTI:

- a) Il D. Lgs. 118/2011;
- b) la deliberazione di Giunta regionale n. 1731 del 30.10.2006;
- c) la deliberazione di Giunta Regionale n. 444 del 12.07.2017;
- c) le 4 (quattro) schede di rilevazione di partita debitoria che riportano gli estremi del debito e di tutta la corrispondenza che fa parte dell'istruttoria (sentenze, note di richiesta quantificazione somme degli accessori e riscontri della U.O.D. Trattamento Economico, corrispondenza con l'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale, relazioni sui debiti, ecc.);
- d) la deliberazione di Giunta Regionale n. 59 del 07/02/2017 di approvazione del Bilancio Gestionale 2017-2018-2019;

Propongono e la Giunta, in conformità a voti unanimi

DELIBERA

per le motivazioni nelle premesse riportate che si richiamano quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

1) di prendere atto dei titoli esecutivi per un importo complessivo di **euro 20.278,50**, ai fini del riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio del Consiglio Regionale ai sensi dell'articolo 73 del D.L.gs. 118/2011 e succ. modif. e integrazione, come specificati al successivo punto 2), senza che ciò comporti alcuna acquiescenza alle pronunce giudiziarie da parte dell'Amministrazione.

2) di proporre al Consiglio Regionale il disegno di legge regionale (DDL) allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, concernente il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio per complessivi euro **20.278,50**, ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, che riguardano titoli esecutivi ai sensi di legge (articolo 282 c.p.c) emessi dall'Autorità Giudiziaria e con cui la Regione Campania risulta condannata al pagamento di somme;

- 3) di dare atto che i dati e gli estremi dei creditori, delle sentenze, degli importi da finanziare col presente provvedimento, dei capitoli di spesa e relativi importi da corrispondere, sono riassunti nel prospetto denominato: allegato "A" alla deliberazione per il riconoscimento debiti fuori bilancio per sentenze, mentre il dettaglio degli atti riguardanti i singoli debiti fuori bilancio sono riportati nelle schede debitorie identificate con i numeri da 1 a 4, che formano tutti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 4) di far fronte alla spesa complessiva mediante prelievo di euro **20.278,50**, in termini di competenza e di cassa sull'esercizio finanziario 2017, a valere sulle dotazioni finanziarie disponibili, dei seguenti capitoli di spesa:

Capitolo 387 denominato *"Pagamento di debiti fuori bilancio ex art. 47 LR 7/2002 derivanti da sentenze passate in giudicato in materia di personale relative a compensi riconosciuti, rivalutazioni e spese legali di competenza della D.G. 55 14"*, Missione Programma Titolo 01.10.01, Macro Aggregato 101, IV Livello PDC U.1.01.01.01.000, COFOG 01.03., Codice identificativo spesa UE 08, SIOPE bilancio 01.02.01, per un importo di **euro 16.217,16**;

-Capitolo 388 denominato *"Pagamento di debiti fuori bilancio ex art. 47 LR 7/2002 derivanti da sentenze passate in giudicato in materia di personale relative a oneri riflessi di competenza della D.G. 55 14"*, Missione Programma Titolo 01.10.01, Macro Aggregato 101, IV Livello PDC U. 1.01.02.01.000, COFOG 01.03, Codice identificativo spesa UE 08, SIOPE bilancio 01.02.02, per un importo di **euro 2.860,16**;

-Capitolo 389 denominato *"Pagamento di debiti fuori bilancio ex art. 47 LR 7/2002 derivanti da sentenze passate in giudicato in materia di personale relative ad interessi di competenza della D.G. 55 14"*, Missione Programma Titolo 01.10.01, Macro Aggregato 107, IV Livello PDC U.1.07.06.99.000, COFOG 01.03, Codice identificativo spesa UE 08, SIOPE bilancio 01.09.01, per un importo di **euro 293,13**;

Capitolo 167, in conseguenza della variazione di bilancio ivi proposta, denominato *"Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) collegata a compensi relativi a debiti fuori bilancio riguardanti titoli esecutivi dell'autorità giudiziaria"* Missione Programma Titolo 01.10.01 Macro Aggregato 102. V Livello PDC 1.02.01.01.001, COFOG 01.03 Codice identificativo spesa UE 08 SIOPE bilancio 01.08.01 per un importo di **euro 908,05**;

5) di riservarsi la sospensione del pagamento, in caso di accoglimento dell'eventuale istanza di sospensione dell'esecutività delle pronunce, nonché l'adozione dei procedimenti di recupero delle somme, in caso di accoglimento dell'eventuale gravame proposto;

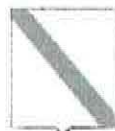
6) di demandare alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie e alla Direzione Generale per le Risorse Umane, ciascuna per quanto di competenza, l'adozione degli atti consequenziali.

7) di inviare il presente provvedimento all'Avvocatura Regionale affinché effettui la valutazione circa la sussistenza di eventuali azioni di responsabilità a carico dei soggetti che hanno procurato il debito oggetto del presente provvedimento;

8) di trasmettere la presente deliberazione:

- alla Procura della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Campania e al Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art.23, comma 5, della L. 289/2002, come ribadito dalla nota interpretativa in materia di denunce di danno erariale ai Procuratori regionali della Corte dei Conti n.9434 del 2.8.2007;

- Al Consiglio Regionale, alla Direzione Generale per le Risorse Umane, alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie – alle Unità operative Dirigenziali 06 "Costituzione e monitoraggio fondi dirigenti e comparto - Monitoraggio spesa del personale - Conto annuale. Esecuzione giudicati." e 05 "Trattamento Economico del Personale" della Direzione Generale per le Risorse Umane, nonché all'Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Campania.



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	DdL.873	del	28/12/2017	DIR. GEN. / DIR. STAFF (*) DG 14 DG 13	UOD/STAFF DIR. GEN. 02 00
------------------	---------	-----	------------	--	---------------------------------

OGGETTO :

Proposta al Consiglio Regionale di Disegno di Legge per il riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73 D.Lgs. n. 118/2011 per euro 20.278,50.

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE - ASSESSORE -		Assessore D'Alessio Lidia Assessore Palmeri Sonia		29/12/2017 28/12/2017
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF		dott. Oddati Antonio (ad interim) Dott.ssa Mastrocola Antonietta		28/12/2017 28/12/2017

VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA
DATA ADOZIONE	28/12/2017	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA 29/12/2017

AI SEGUENTI UFFICI:

- 40 . 1 : Gabinetto del Presidente
- 40 . 2 : Ufficio Legislativo
- 40 . 7 : Collegio dei Revisori dei Conti
- 50 . 13 : Direzione generale per le risorse finanziarie
- 50 . 14 : Direzione generale per le risorse umane

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.

Firma

(*)

DG= Direzione Generale

US= Ufficio Speciale

SM= Struttura di Missione

UDCP= Uffici di Diretta Collaborazione con il Presidente

ALLEGATO A) alla deliberazione di Giunta Regionale n. _____ del _____ ad oggetto:
“Disegno di legge per il riconoscimento d ai sensi dell’art. 73, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, di debiti fuori bilancio riguardanti la Direzione Generale per le Risorse Umane”“ Importo complessivo di € **20.278,50**

REGIONE CAMPANIA

DISEGNO DI LEGGE AD INIZIATIVA DELLA GIUNTA

“Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”.
Importo complessivo di € 20.278,50

Art. 1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”)

1. Il debito fuori bilancio, pari all'importo complessivo di Euro **20.278,50** per sentenze di condanna riassuntivamente descritte nell'allegato “A” e in modo dettagliato nelle quattro schede di rilevazione di partita debitoria unite alla deliberazione di approvazione dalla presente disposizione legislativa è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.

Art. 2

(Norma Finanziaria)

1. Al finanziamento del debito individuato dall’articolo 1 dell'importo pari a euro **20.278,50** si provvede mediante l'utilizzo delle risorse presenti in termini di competenza e di cassa a valere sullo stanziamento della Missione 01 - Programma 10 – Titolo 01 *del bilancio per l'esercizio finanziario 2017*.
2. Il pagamento a favore dei creditori è eseguito con espressa riserva di ripetizione all'esito del giudizio di opposizione.

Art.3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Allegato "A" riconoscimento debiti fuori bilancio per sentenze

	Titolo del debito			Imputazione				
Scheda rilevazione partita debitoria	Ufficio giudiziario	Provvedimento	Beneficiario	CAP 387	CAP 388	CAP 389	CAP 167	Importo complessivo del debito per ciascuna scheda
Scheda 1	Tribunale di S.M.C. Vetere	Sentenza n. 2497/2017	Miglioizzi Santino	352,05	94,25	107,08	29,92	994,77
			Avv. Izzo Antonio	411,47				
Scheda 2	Tribunale di Napoli	Sentenza n. 7360/2017	Arcopinto Rosaria	10.330,96	2.765,91	186,05	878,13	17.197,79
			Avv. Cosentini Sergio	3036,74				
Scheda 3	Tribunale di Napoli	Decreto liquidazione n. 18882/2015	C.T.U. Iadevaia Francesco Maria Giulio	335,00				335,00
Scheda 4	Corte di Appello di Napoli	Sentenza n. 6692/2017	Avv.ti Stavolo Roberta- Mores Gianluca	1.750,94				1.750,94
			TOTALI	16217,16	2860,16	293,13	908,05	20278,50



Giunta Regionale della Campania

Allegato 1
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 1 /2017

DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 02

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 02, della Direzione Generale 14, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Ex dipendente: Miglioizzi Santino nato a Giano Vetusto il..... matr. c.f.

Avv.: Izzo Antonio

Oggetto della spesa: differenze retributive, interessi legali, oneri riflessi, Irap, spese di giudizio

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot. n. 734383 del 08/11/2017 l'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane, U.O.D. 02, la sentenza n. 2497/2017 pronunciata il 18/10/2017. Il Tribunale di S.M.C.Vetere in accoglimento della domanda *attore* proposta dall'ex dipendente Miglioizzi Santino tesa all'accertamento del suo diritto al pagamento degli accessori relativi all'attribuzione del livello economico differenziato per gli anni 1998 e 1999, ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore del ricorrente, della somma di €. 352,05 oltre interessi dal dovuto al soddisfo.

Il Tribunale di S.M.C.Vetere ha, altresì, condannato la Regione Campania al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi €. 282,00 di cui €. 37,00 a titolo di spese, con attribuzione.

Unità Operativa Dirigenziale 02 con nota prot. n 741797 del 10/11/2017, ha richiesto alla UOD 05 (Trattamento Economico), le somme lorde dovute al predetto dipendente a titolo di accessori.



La suddetta U.O.D 05, con nota prot .n. 798789 del 04/12/2017, ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo degli accessori dovuti al ricorrente sig. Migliozi Santino come statuito dalla sentenza in argomento.

Inoltre, la U.O.D. 02, per ottemperare alle disposizioni impartite dal Presidente della Giunta con nota prot. n. 13919/UDCP/GAB del 09/09/2015, successivamente confermata e integrata con nota prot.n.19163/UDCP/GAB/VCG2 del 16.11.2015 e quindi consentire allo scrivente Ufficio la definizione del procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza in oggetto indicata, con nota prot. n 741797 del 10/11/2017, ha chiesto alla U.O.D. 01 della Direzione Generale delle Risorse Umane, di fornire le notizie idonee per soddisfare quanto disposto nelle predette note presidenziali.

Vista la predetta nota non ancora riscontrata alla data odierna, si fornisce, in conformità alla Direttiva Presidenziale prot. 13919/2015 una sintetica relazione della vicenda fattuale ai fini del riconoscimento del debito di cui alla decisione in oggetto:

" Al ricorrente sig. Migliozi Santino con D.D. n. 6345/2004, veniva attribuito il livello economico differenziato (LED) per gli anni 1998-1999. Con i cedolini paga di agosto 2004 e gennaio 2005, gli venivano accreditati, a titolo di arretrati, le somme relative al predetto istituto retributivo/contrattuale, ma senza la corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria. Ciò premesso, adiva il Tribunale di S.M.C.Vetere, chiedendo, tra l'altro, condannare la Regione Campania al pagamento dei predetti accessori.

Nel contraddittorio la difesa della Regione Campania eccepiva la non cumulabilità tra interessi e rivalutazione e contestava altresì la domanda attorea in ordine alla data di decorrenza di detti accessori, ovvero, tali accessori andavano riconosciuti solo a far data della delibera di approvazione della graduatoria avvenuta il 06/11/2003.

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di S.M.C. Vetere,, in accoglimento del ricorso, benchè nei limiti (in quanto ha riconosciuto al lavoratore esclusivamente la maggior somma tra l'ammontare degli interessi e quella della rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 429 del cpc) ha condannato la regione al pagamento della somma di €. 352,05 oltre interessi e alla refusione delle spese di lite con attribuzione".

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n. 2497/2017 pronunciata il 18/10/2017.

TOTALE DEBITO	€.	994,77
Ex di. Migliozi Santino matr.		
Differenze retributive	€ .	352,05
Interessi legali dal27/01/1998 al 27/03/2018	€.	107,08
Oneri Riflessi	€	94,25
IRAP	€.	29,92
	€.	583,30

Competenze per spese di giudizio Avv. Izzo Antonio €.

411,47

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati



Giunta Regionale della Campania

Allegato 1
(Punto 3 del dispositivo)

ATTESTA

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

Sentenza n. 2497/2017 pronunciata il 18/10/2017;

- Prospetto di calcolo competenze legali

Napoli, 11/12/2017

Il Responsabile della P.O.
dott. Giuseppe Ianniello

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE

Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Nunzia Tesone, all'udienza del 18.10.2017, ha pronunciato, ex art 429 c.p.c. la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al numero 3854 del registro generale dell'anno 2012
promossa da

MIGLIOZZI SANTINO nato il [redacted] rappresentato e difeso dall'avv.to Antonio Izzo, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato in [redacted]

ricorrente

contro

REGIONE CAMPANIA in persona del Presidente p.t. rappresentato e difeso dall'avv.to Modesto Letizia, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato in Caserta, Via Arena loc S. Benedetto, presso lo STAP Ecologia della Regione

resistente

avente ad oggetto: accessori del credito

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Migliozzi Santino ha esposto:

- di essere stato dipendente di ruolo presso la Regione Campania;
- che, con decreto dirigenziale n.6345 del 27.02.2004, gli veniva attribuito il livello economico differenziato, cd.LED, per gli anni dal 1998 al 1999;
- che, successivamente, gli venivano accreditate nelle buste paga di agosto 2004 e gennaio 2005, a titolo di arretrati le somme ivi indicate prive sia degli interessi legali che della rivalutazione monetaria;
- che, con domanda del 17.02.2005, l'istante richiedeva, senza esito, il pagamento degli accessori del credito.



"De Gennaro M.V." <us01.uod07@pec.regione.campania.it>

Data martedì 24 ottobre 2017 - 09:55

Prestiti: 2473/17 cc (Alleno); 2970/17 cc (Paquarillo); 2978/17 cc (Langi); 3014/17 cc (Argento); 3304/17 cc (Santagato); 3318/17 cc (Mazzarelli); 3454/17 cc (Maccarone)

Avv. Modesto Letizia

Avv. De Gennaro M.V.

Tanto premesso, adiva l'intestato Tribunale chiedendo, condannare la Regione Campania al pagamento, in favore dell'istante e per le causali di cui in ricorso, della somma di euro 634,45 calcolata al 27.01.2005, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da calcolarsi al 28.01.2005 fino all'effettivo soddisfacimento. L'istante chiedeva la condanna della resistente al pagamento della somma di euro 634,45 relativa ai soli interessi legali maturati fino al 27.01.2005 oltre a quelli maturati dal 28.01.2005 fino al soddisfacimento, in via del tutto gradata, chiedeva la condanna della resistente al pagamento della somma maggiore o minore determinata a mezzo ctu con vittoria di spese di lite con attribuzione. Regularmente instauratosi il contraddittorio si costituiva tardivamente la Regione Campania affermando che, prima del completamento delle procedura di selezione, non può ipotizzarsi la maturazione del diritto alle differenze economiche, e, pertanto dovevano essere riconosciuti soli interessi legali, stante il divieto di cumulo operante nel pubblico impiego, dalla data della delibera di approvazione della graduatoria, cioè dal 06.11.2003.

Il Tribunale osserva.

Nel merito la domanda è fondata nei limiti di cui alla seguente motivazione.

Nel presente giudizio è in contestazione unicamente la decorrenza degli accessori del credito e la cumulabilità o meno di interessi e rivalutazione.

Ebbene, quanto alla prima questione, deve osservarsi che gli accessori del credito risultano dovuti sin dalla data di riconoscimento del livello economico differenziato (anno 1998), mentre gli interessi sono divenuti esigibili solo a seguito della decreto dirigenziale n.3146 del 06.11.2003, come emerge dalla documentazione agli atti di causa.

In ordine alla seconda questione, è noto che in ordine agli accessori, si applica ai crediti di lavoro dei pubblici dipendenti il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria previsto dall'art.22, comma 36, della legge 23 dicembre, n.724, che ha esteso ai crediti retributivi di lavoro la medesima regola della non cumulabilità di rivalutazione ed interessi già prevista per i crediti previdenziali, dall'art.16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991 n.42, riconoscendo al lavoratore la maggior somma tra l'ammontare degli interessi e quello della rivalutazione monetaria, non essendo a ciò di ostacolo la sentenza n.459 del 2000 della Corte Costituzionale con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale, dell'art.22, comma 36, circoscrivendo alle parole "e privati" (cfr. Cass. 23.02.2009 n.4366).

Pertanto, in applicazione dei suddetti principi, per il periodo successivo al 31.12.1994, sono dovuti soltanto gli interessi legali da portare in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a rimborso del maggior danno subito dal ricorrente per la diminuzione del valore del suo credito.

In ordine al quantum, sulla scorta del conteggio elaborato da parte ricorrente, che, va condiviso in quanto metodologicamente corretto e privo, all'apparenza, di vizi ed omissioni logiche, si determina come dovuto, in favore del ricorrente, l'importo di euro 352,05 oltre interessi dal dovuto al soddisfo.

Pertanto, la Regione Campania va condannato al pagamento in favore del ricorrente della somma pari ad euro 352,05 oltre interessi dal dovuto al soddisfo.

Le spese di lite seguono la soccombenza a carico della resistente e vengono liquidate come da dispositivo in applicazione del DM 55/2014, considerando il mancato espletamento di attività istruttoria ed applicando i valori minimi stante la non complessità della causa, con attribuzione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro - Dott.ssa Nunzia Tesone,- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione disattesa, così provvede:

- In accoglimento del ricorso, condanna la Regione Campania in persona del l.r.p.t. va condannato al pagamento in favore del ricorrente della somma pari ad euro 352,05 oltre interessi dal dovuto al soddisfo.
- Condanna la Regione Campania in persona del l.r.p.t. alla refusione delle spese di lite che liquida in complessivi euro 282,00 di cui euro 37,00 a titolo di spese, con attribuzione.

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 18.10.2017

Il giudice
(dott.ssa Nunzia Tesone)



Sentenza Trib. di S.M.C.Vetere -sez. Lav.-
Numero 2497/2017
Migliozzi Santino
Avv. Izzo Antonio

Diritti e onorari			282,00
spese generali	15,00%	282,00	<u>42,30</u>
			324,30
CPA	4%	324,30	<u>12,97</u>
			337,27
IVA	22%	337,27	74,20
TOTALE FATTURA			411,47
RITENUTA	20%	324,30	64,86
NETTO A PAGARE			346,61



Giunta Regionale della Campania

Allegato 2
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 2 /2017

DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 02

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 02, della Direzione Generale 14, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Dipendente: Arcopinto Rosaria nata a Napoli il..... mat c. f.

Avvocato: Cosentini Sergio c.f.....

Oggetto della spesa: differenze retributive, interessi legali, oneri riflessi, Irap, spese di giudizio

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con messaggio di posta elettronica del 24/11/2017, la Direzione Generale "Contenzioso Tributario" ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane, U.O.D. 02, la sentenza n. 7360/2017 del Tribunale di Napoli pronunciata il 31/10/2017. Il Tribunale di Napoli in accoglimento della domanda *attore* proposta dalla dipendente Arcopinto Rosaria volta alla richiesta di pagamento delle differenze retributive, oltre accessori di legge, in virtù del riconoscimento alla stessa ricorrente del diritto all'attribuzione del profilo professionale di addetto a macchine complesse, rientrante nella V qualifica funzionale con decorrenza dal 03/03/2000, statuito dal Tribunale di Napoli con la sentenza n.13629/2007 , ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore del ricorrente, della somma di €. 10.330,96 oltre interessi legali dalla maturazione mensile di ciascuna componente del credito fino al soddisfo.

Il Tribunale di Napoli altresì, condannato la Regione Campania al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi €. 2.200,00 oltre spese di contributo unificato, spese generali, IVA e CPA come per legge con attribuzione.



Unità Operativa Dirigenziale 02 con nota prot. n. 784937 del 29/11/2017, ha richiesto alla UOD 05 (Trattamento Economico), le somme lorde dovute al predetto dipendente a titolo di accessori.

La suddetta U.O.D. 05, con nota prot. n. 812173 del 11/12/2017, ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo degli accessori dovuti alla ricorrente sig.ra Arcopinto Rosaria come statuito dalla sentenza in argomento.

Inoltre, la U.O.D. 02, per ottemperare alle disposizioni impartite dal Presidente della Giunta con nota prot. n. 13919/UDCP/GAB del 09/09/2015, successivamente confermata e integrata con nota prot. n. 19163/UDCP/GAB/VC2 del 16.11.2015 e quindi consentire allo scrivente Ufficio la definizione del procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza in oggetto indicata, con nota prot. n. 784937 del 29/11/2017,, ha chiesto alla U.O.D. 01 della Direzione Generale delle Risorse Umane, di fornire le notizie idonee per soddisfare quanto disposto nelle predette note presidenziali.

Vista la predetta nota non ancora riscontrata alla data odierna, si fornisce, in conformità alla Direttiva Presidenziale prot. 13919/2015 una sintetica relazione della vicenda fattuale ai fini del riconoscimento del debito di cui alla decisione in oggetto:

"Con sentenza di primo grado n. 13629/2007, il Tribunale di Napoli, sul ricorso promosso dalla ricorrente Arcopinto Rosaria, aveva così stabilito:

"In parziale accoglimento del ricorso dichiara il diritto della ricorrente all'attribuzione del profilo professionale di addetto a macchine complesse, rientrante nella V qualifica funzionale in conseguenza delle mansioni svolte riconducibili al detto profilo professionale ed in applicazione della Delibera di G.R. n. 1469 del 03/03/2000 e quindi con decorrenza da tale ultima data"

"per l'effetto dichiara il diritto della ricorrente ad essere inquadrata sia giuridicamente che economicamente nel profilo professionale sopra indicato fin dal 03/03/2000 con attribuzione delle conseguenti differenze retributive da quantificarsi in separata sede a decorrere dal 03/03/2000"

Avverso tale ultima statuizione la Regione Campania aveva proposto impugnazione, ma la Corte di Appello con sentenza n.4605/2011, rilevato che l'appellante non compariva all'udienza di discussione né a quella successivamente fissata, così statuiva: "Dichiara improcedibile l'appello-compensa tra le parti le spese del presente grado" con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado n. 13629/2007.

Con ricorso depositato in data 10/11/2011, la ricorrente sig.ra Arcopinto, chiedeva la condanna della Regione Campania al pagamento di €. 15.900,04 a titolo di differenze retributive per il periodo lavorativo fino al 31/12/2010, diritto riconosciuto alla stessa dalla sentenza di primo grado n. 13629/2007.

Con sentenza n. 3130/2013 la Regione Campania veniva condannata al pagamento della predetta somma ed ottemperava spontaneamente al dispositivo.

Con la sentenza 7360/2017, il Tribunale di Napoli ha accolto il ricorso dalla ricorrente in parola, volta alla corresponsione delle differenze retributive quantificate in €. 10.330,96, maturate dal 01/01/2011 al 31/03/2016".

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n.7360/2017 pronunciata il 31/10/2017.

TOTALE DEBITO

€. 17.197,79



Giunta Regionale della Campania

*Allegato 2
(Punto 3 del dispositivo)*

Dip. Arcopinto Rosaria matr.

Differenze retributive

€ . 10.330,96

Interessi legali dal 27/01/2011 al 27/03/2018

€.. 186,05

Oneri Riflessi

€ . 2.765,91

IRAP

€.. 878,13

14.161,05

Competenze per spese di giudizio Avv. **Cosentini Sergio**

€. **3.036,74**

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

Sentenza n. 7360/2017 pronunciata il 31/10/2017;

- Prospetto di calcolo competenze legali

Napoli, 12/12/2017

Il Responsabile della P.O.
dott. Giuseppe Ianniello

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice del tribunale di Napoli in funzione del giudice del lavoro
dott. Ada Bonfiglio ha pronunciato all'udienza del 31.10.2017 la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 19874 del ruolo gen. dell'anno 2016

TRA

ARCOPINTO ROSARIA

rappresentato e difeso in virtù di mandato a margine del ricorso dall'Avv. Sergio
Cosentini presso cui è elettivamente domiciliata

ricorrente

E

REGIONE CAMPANIA in persona del legale rappresentante p.t.

Rappresentata e difesa dall'Avv Alba Di Lascio in virtù di provvedimento autorizzativo
e procura speciale alle liti allegata agli atti presso la quale è elettivamente domiciliata

Resistente

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 20.9.2017, la ricorrente in epigrafe, dipendente della Regione Campania, con inquadramento nella categoria B7 e profilo professionale di 'addetto a macchine complesse', ha dedotto di aver ottenuto con sentenza n. 13629 in data 3.5.2007 del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, passata in cosa giudicata, a seguito di pronuncia di improcedibilità del ricorso in appello, l'accertamento del diritto all'attribuzione del profilo professionale di addetto a macchine complesse, rientrante nella V qualifica funzionale, in applicazione della delibera di G.R. n. 1469 del 3.3.2000



e con decorrenza da tale data, nonché la condanna della regione al pagamento delle relative differenze retributive da liquidare in separata sede; di avere ottenuto con successiva sentenza di quantificazione la condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive maturate fino al 31.12.2010; . Tanto premesso ha chiesto la condanna della Regione convenuta al pagamento di € 10.330,96 a titolo di differenze retributive maturate 1.1.2011 al 31.3.2016 come da conteggio allegato al ricorso con vittoria di spese di giudizio.

La Regione Campania, nel resistere alla domanda con argomentazioni relative a questioni afferenti la sussistenza del diritto e non alla sua quantificazione, ha concluso per il rigetto della domanda

Con il presente giudizio parte ricorrente intende pervenire, allegando all'uopo specifici conteggi, alla quantificazione dell'importo spettante a titolo di differenze retributive maturate dall'1.1.2011 fino al 31.3.2016, conseguenti al riconoscimento del diritto all'inquadramento nel profilo professionale di 'addetto a macchine complesse' riconosciuto in via definitiva nella sede giudiziale richiamata, posto che per il periodo lavorativo antecedente a quello per cui è causa il datore di lavoro ha già dato spontanea esecuzione alla sentenza di quantificazione n. 3130/2013

Ne consegue che l'attuale materia dei contendere è data unicamente dalla determinazione del *quantum debeatur* sulla base ed in conseguenza del citato accertamento giudiziale

Ed infatti la sentenza sull'an *debeatur* emessa tra le stesse parti è divenuta definitiva (nulla è stato eccepito sul punto dalla regione Campania) costituisce la immutabile regola di giudizio in base alla quale deve procedersi alla richiesta quantificazione, qui effettuata con il conteggio analitico allegato al ricorso.

Risulta evidente , di contro, che le argomentazioni difensive dell'Ente resistente mirano inammissibilmente a riproporre, anche in questa sede, i rilievi di natura sostanziale già espressi nel primo giudizio, esaminati e ritenuti infondati dal Giudice che ha ritenuto invece sussistente il diritto della ricorrente all'attribuzione del diverso profilo professionale, rientrando nella V qualifica funzionale, corrispondente alla fascia C del CCNL vigente.

Va ancora evidenziato che nulla invece è stato eccepito dalla difesa della Regione Campania in merito alle poste contabili utilizzate da parte ricorrente nella elaborazione



del conteggio depositato, così che si rende superfluo, stante l'assenza di contestazioni specifiche, il ricorso a CTU contabile.

Sul punto giova rimarcare che nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato (cfr Cass. n. 4051/2011; n. Cass.10116/2015).

D'altro canto risulta pacifico in causa che la Regione, nel dare attuazione spontaneamente alla prima sentenza di quantificazione del credito fino al 31.12.2010, ha corrisposto le differenze retributive calcolate dalla lavoratrice con le stesse modalità.

In definitiva la regione Campania va condannata al pagamento di complessivi euro 10.330,96 oltre i soli interessi legali, ex art. 22 comma 36 legge 724/1994, , dal momento che nel periodo in esame gli indici ISTAT non hanno superato il saggio legale degli interessi, da calcolare sulle somme spettanti al netto delle ritenute di legge.

Ed infatti "In relazione ai criteri e alle modalità per la corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, per ritardato pagamento degli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale a favore dei dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza, l'art. 3, comma 2, del d.m. 1° settembre 1998, n. 352, secondo il quale detti accessori sono calcolati sulle somme dovute, al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali, si applica anche agli interessi e alla rivalutazione che conseguono ad una sentenza di condanna al pagamento di somme a titolo di differenze retributive, sempre che la sentenza non abbia quantificato essa stessa l'ammontare di tali accessori del credito principale o abbia determinato, in modo diverso, le modalità di calcolo dei medesimi" (cfr Cass. 27521/2013).

Le spese seguono la soccombenza del datore di lavoro e si liquidano come da dispositivo, stante la decisione allo stato degli atti.

P.Q.M.



- a) accoglie il ricorso e per l'effetto condanna la Regione Campania al pagamento di € 10.330,96 oltre interessi legali dalla maturazione mensile di ciascuna componente del credito fino al soddisfo;
- b) condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di giustizia che si liquidano in complessivi euro 2.000,00 oltre spese di contributo unificato, spese generali, IVA e CPA come per legge con attribuzione

Napoli 31.10.2017

Il giudice del lavoro
(dott. A. Bonfiglio)

**Sentenza trib. di Napoli – Sez-Lav. -
 Numero 7360/2017
 Dip.Arcopinto Rosaria
 Avv. Cosentini Sergio**

Diritti e onorari			2.000,00
spese generali	15,00%	2.000,00	<u>300,00</u>
			2.300,00
CPA	4%	2.300,00	<u>92,00</u>
			2.392,00
IVA	22%	2.392,00	526,24
TOTALE FATTURA			2.918,24
RITENUTA	20%	2.300,00	460,00
NETTO A PAGARE			2.458,24
Contributo Unificato			118,50
TOTALE FATTURA	2.918,24 +	118,50 =	3.036,74
NETTO A PAGARE	2.458,24 +	118,50 =	2.458,24



Giunta Regionale della Campania

Allegato 3
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 3 /2017

DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 02

Il sottoscritto dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 02, della Direzione Generale 14, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

C.T.U.: Iadevaia Francesco Maria Giulio nato a Dugenta il- c. f.....

Oggetto della spesa: Compenso C.T.U.

Tipologia del debito fuori bilancio: Decreto di liquidazione n. 18882 del 29/05/2015 (R.G. 2000/2014) del Tribunale di Napoli

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot .n.784935 del 29/11/2017 l'Ufficio Speciale. Advocatura regionale ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. 04, copia del decreto di liquidazione del Tribunale di Napoli n. 18882 del 29/05/2015 (R.G. 2000/2014) a favore del CTU dott. **Iadevaia** Francesco Maria Giulio nominato consulente tecnico d'ufficio nella controversia avente R.G. n. 2000/2014 tra Mignone Pasqualina e Regione Campania.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;



Giunta Regionale della Campania

Allegato 3
(Punto 3 del dispositivo)

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

Decreto di liquidazione n. 18882 del 29/05/2015 (R.G. 2000/2014) del Tribunale di Napoli

TOTALE DEBITO

€. 335,00

Competenze per spese C.T.U. dott. Iadevaia Francesco Maria Giulio €. 335,00

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresi che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

Decreto di liquidazione n. 18882 del 29/05/2015 (R.G. 2000/2014) del Tribunale di Napoli
Prospetto di calcolo competenze C.T.U.

Napoli, 12/12/2017

Il Responsabile della P.O.
dott. Giuseppe Ianniello

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis



TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione lavoro e previdenza

Il Giudice, dott. M.Rosaria Lombardi

Vista la relazione di consulenza nella causa iscritta al n2000 / 2014 RG

Tra
PASQUALINA MIGNONE
E
REGIONE CAMPANIA

Vista la L. 319/1980

LIQUIDA

A favore del consulente, dott. Francesco Maria Iadevaia

Per spese l'importo di € 30,00 (trenta/00)

Per onorario l'importo di € 250,00 (duecentocinquanta/00) oltre IVA e contributo previdenziale

E così complessivamente € 280,00 (duecento ottanta/00).oltre IVA e CP se dovute

Condanna la Regione Campania al pagamento delle stesse

Napoli, 29/05/2015

IL GIUDICE
Dott.ssa Maria Rosaria Lombardi



Trib. di Napoli -Sez. Lav.-
Decreto di liquidazione n.18882/2015
CTU dott. Francesco Maria Iadevaia

Onorari			250,00
---------	--	--	--------

250,00

250,00

TOTALE FATTURA

250,00

RITENUTA	20%	250,00	50,00
----------	-----	--------	-------

NETTO A PAGARE			200,00
----------------	--	--	--------

Spese			30,00
-------	--	--	-------

NETTO A PAGARE	200,00 +	30,00	230,00
-----------------------	-----------------	--------------	---------------

P.S. L'IVA pari ad € 55,00 sarà versata dall'Ente come previsto
dalla normativa vigente (art. 17 dpr n.633/1972)
(scissione dei pagamenti)



Giunta Regionale della Campania

Allegato 4
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 4 /2017

DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 02

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 02, della Direzione Generale 14, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Avv.ti : Stavolo Roberta nata a Napoli ilc.f. – **Mores Gianluca** nato a Napoli ilc.f.

Oggetto della spesa:, spese di giudizio

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot. n. 784936 del 29/11/2017 l'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane, U.O.D. 02, la sentenza n. 6692/2017 della Corte di Appello di Napoli pronunciata il 10/10/2017.

La Corte di Appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l'appello della Regione Campania avverso la sentenza n. 26696/2012 che aveva accolto la domanda degli appellati sig.ri Caiazzo Raimondo e Saviano Modestino, al pagamento delle somme rispettivamente di €. 3.305,24 ed €. 3.718,48 a titolo di risarcimento del danno per perdita di chance conseguente alla mancata valutazione dei risultati dei titolari di Posizione Organizzativa per gli anni 2000 e 2001.

La Corte di Appello di Napoli ha, altresì, condannato la Regione Campania al pagamento delle spese processuali liquidate in €. 1.200,00 oltre Iva e Cpa e rimborso spese generali con attribuzione.

Il Giudice di secondo grado ha, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 t.u. approvato con dpr 115 del 2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17, legge 24/12/2012 n. 228 per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.



L'Unità Operativa Dirigenziale 02 con nota prot. n. 795949 del 01/12/2017, per ottemperare alle disposizioni impartite dal Presidente della Giunta con nota prot. n. 13919/UDCP/GAB del 09/09/2015, successivamente confermata e integrata con nota prot.n.19163/UDCP/GAB/VCG2 del 16.11.2015 e quindi consentire allo scrivente Ufficio la definizione del procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza in oggetto indicata, ha richiesto alla UOD 04 della Direzione Generale delle Risorse Umane, di fornire le notizie idonee per soddisfare quanto disposto nelle predette note presidenziali.

Vista la predetta nota non ancora riscontrata alla data odierna, si fornisce, in conformità alla Direttiva Presidenziale prot. 13919/2015 una sintetica relazione della vicenda fattuale ai fini del riconoscimento del debito di cui alla decisione in oggetto:

"Nel merito del giudizio di primo grado n. 26696/2012, è utile rilevare che il Contratto Integrativo Decentrato Integrativo recepito con D.G.R. n. 1214 del 03/03/2000, istituiva all'art. 11 l'area delle posizioni organizzative distinguendo tre livelli di complessità e i relativi compensi, prevedendo "una retribuzione di risultato annua, per l'anno 2000 e seguenti, pari al 20% della retribuzione di posizione, previa valutazione dei risultati da parte dei rispettivi dirigenti di Settore, sulla base di un sistema di valutazione messo a punto dal Nucleo di valutazione costituito con D.G.R. n. 8493 del 22/11/98". (Tale sistema non è stato mai messo a punto dal suddetto Nucleo, soppresso, peraltro, con D.G.R. n. n. 4853 del 05/10/2000). Inoltre, la ripartizione del fondo prevista all'art. 6 del predetto CCDI, escluso quello con qualifica dirigenziale- fondo per il trattamento economico accessorio anno 2001, autorizzato alla sottoscrizione con Deliberazione di Giunta Regionale n. 6071 del 09/11/2001, non prevedeva alcun finanziamento alla voce "retribuzione di risultato". Riguardo in particolare all'esigibilità del premio di risultato, stante l'assenza di un sistema di valutazione che ha impedito di fatto una valutazione nel merito, che avrebbe potuto essere pertanto anche negativa, resta fermo in ogni caso l'inadempimento contrattuale dell'omessa realizzazione del sistema di valutazione da parte del datore di lavoro. Tale omissione, ha determinato l'impossibilità da parte del Dirigente di attribuire gli obiettivi ai ricorrenti Calazzo e Saviano e successivamente, dunque, di valutare il raggiungimento degli stessi.

Con la predetta sentenza il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli, ha condannato la Regione Campania al risarcimento del danno per perdita di chance, conseguente alla mancata valutazione dei risultati dei titolari di Posizione Organizzativa per gli anni 2000 e 2001 in favore dei predetti ricorrenti oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti al saldo, oltre alla refusione delle spese di giudizio.

Con ricorso depositato in data 22/04/2013, la Regione Campania, chiedeva la riforma della sentenza n. 26696/2012.

La sentenza n. 6692/2017 della Corte d'Appello di Napoli dichiara inammissibile, per mancato rispetto dei termini procedurali, l'appello depositato dalla Regione avverso la decisione n. 26696/2012.

La difesa della Regione, in particolare, confutava la configurazione della perdita di chance, che si sarebbe invece realizzata solo in quanto i dipendenti avessero dimostrato di poter conseguire una valutazione positiva. "

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n. 6692/2017 della Corte di Appello di Napoli pronunciata il 10/10/2017



Giunta Regionale della Campania

Allegato 4
(Punto 3 del dispositivo)

TOTALE DEBITO

€. 1.750,94

Competenze per spese di giudizio Avv.ti **Stavolo** Roberta - **Mores** Gianluca €. 1.750,94

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresi che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

Sentenza n. 6692/2017 della Corte di Appello di Napoli pronunciata il 10/10/2017;

- Prospetto di calcolo competenze legali.

Napoli, 12/12/2017

Il Responsabile della P.O.
dott. Giuseppe Ianniello

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis



Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano

La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro composta dai Magistrati:

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| 1) dr. Valeria Migliucci | Presidente |
| 2) dr. Piero Francesco De Pietro | Consigliere rel. |
| 3) dr. Maria Chiodi | Consigliere |

All'udienza del 10 ottobre 2017 ha pronunciato la seguente

Sentenza

Nella causa n. 2313 r.g.a.c per l'anno 2017

Tra

Regione Campania rapp.ta e difesa dall'avv. Modesto Letizia presso cui el.te
dom.ta in Napoli alla via S. Lucia 81 Appellante

E

Caiazza Raimondo e Saviano Modestino rapp.ti e difesi dagli avv.ti Roberta
Stavolo e Gianluca Mores presso cui el.te dom.ti in [REDACTED]
[REDACTED] Appellati

Conclusioni delle parti

Con ricorso depositato in data 22.4.2013 la Regione Campania chiedeva la riforma della sentenza n. 26696 notificata il 22.11.2012 che aveva accolto la domanda degli appellati al pagamento delle somme rispettivamente di euro 3305,24 e euro 3718,48 per risarcimento del danno per perdita di chance.

A sostegno dell'appello la regione Campania deduceva che non doveva versare tali somme perché nessuna perdita di chance si era realizzata in quanto gli appellati avrebbero dovuto essere valutati e solo all'esito della valutazione, se positiva, avrebbero avuto diritto alla retribuzione di risultato.

La perdita di chance si sarebbe configurata se gli appellati avessero dimostrato di poter superare la valutazione sulla base della quale avrebbero avuto diritto alla retribuzione di risultato ma ciò non era avvenuto e non era imputabile alla Regione.

Si costituivano gli appellati e deducevano che l'appello era stato depositato in ritardo il 22.4.2013 avendo correttamente notificato la sentenza in data 21.11.2012. Ma l'appello era infondato anche nel merito perché la mancata valutazione dei risultati raggiunti dagli appellati era responsabilità della Regione che non aveva provveduto ad istituire il nucleo di valutazione.

E poi la perdita di chance sussisteva poiché gli appellati avevano negli anni precedenti raggiunto tutti gli obbiettivi loro assegnati e avevano avuto la retribuzione di risultato.



All'esito della discussione orale il Collegio decideva la causa come da separato dispositivo di cui dava lettura in udienza.

Motivi della decisione

L'appello è inammissibile perché depositato in ritardo. Agli atti di parte appellata vi è l'originale della sentenza notificata regolarmente alla regione Campania in persona del Presidente unitamente al suo difensore, che era lo stesso indicato in sentenza, in data 21.11.2012.

La sentenza notificata il giorno successivo era quella in forma esecutiva, notificata alla parte personalmente.

Di conseguenza il termine breve dei 30 giorni iniziava a decorrere dal 22.11.2012.

Il deposito dell'appello è avvenuto in aprile del 2013 e quindi l'appello deve essere considerato tardivo e inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte così decide:

- Dichiarare inammissibile l'appello;
- Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 1200,00 oltre iva e cap e rimborso spese generali con attribuzione ;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 t.u. approvato con dpr 115 del 2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17, legge 24.12.2012 n. 228 per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Napoli 10.10.2017

Il Consigliere est.

Il Presidente

Sentenza Corte di App. – Sez-Lav. -
Numero 6692/2017

Dipp. Caiazzo R. e Saviano M.

Avv. Stavolo R. e Mores G.

Diritti e onorari			1.200,00
spese generali	15,00%	1.200,00	<u>180,00</u>
			1.380,00
CPA	4%	1.380,00	<u>55,20</u>
			1.435,20
IVA	22%	1.435,20	315,74
TOTALE FATTURA			1.750,94
RITENUTA	20%	1.380,00	276,00
NETTO A PAGARE			1.474,94